



## ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ALESSANDRIA

*Alessandria, 15 maggio 2020*

Ill.mo Sig.  
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA.

Ill.mo Sig.  
PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE  
DI ALESSANDRIA

**Osservazioni e richieste di chiarimenti sulle prime applicazioni delle linee guida in materia penale** ( estratto della delibera del Consiglio dell'Ordine in data 14.5.2020 )

Trasmetto l'estratto della delibera in oggetto:

“ Il COA di Alessandria, presa visione:

- delle linee guida emesse dal Presidente del Tribunale di Alessandria in data 11.05.2020, ai sensi dell'art. 83 del D.L. n. 18/20 come integrato dall'art. 36 D.L. n. 23/20,
- della nota della Presidenza del Tribunale di Alessandria 13.05.2020 attinente all'organizzazione delle Udienze penali del Giudice di Pace,

considerate alcune segnalazioni provenienti dagli iscritti,

osserva quanto segue:

**A )** Per quanto attiene all'ambito cronologico di estensione delle linee guida, posto che esse recano nel titolo la data del 31 luglio ma, in parte motiva, richiamano esclusivamente il termine ultimo del 30 giugno, occorre chiarire se debba sempre essere letta la data del 31 luglio in luogo dell'erronea indicazione 30 giugno o se, viceversa, dette disposizioni si applichino esclusivamente in maniera limitata al 30 giugno 2020 in vista dell'adozione di nuove linee guida per il mese successivo;

**B )** Per ciò che riguarda l'istituto del “ *rinvio di cortesia*”, in considerazione di diverse prassi applicative che si stanno sviluppando, ritiene questo Consiglio, per come il tema è stato affrontato nel corso dei colloqui con i Capi degli Uffici ed in considerazione dell'assoluta peculiarità delle ragioni che lo fondano, connesse alla particolare diffusione del contagio nella Provincia, che debba concedersi **a semplice richiesta** da parte del difensore e per tutte le udienze diverse da quelle previste dal comma n. 3 dell'art. 83 del predetto Decreto Legge, indipendentemente dal fatto che si tratti di udienza filtro o di discussione (peraltro le stesse linee guida, a pa-

gina 6, ne escludono la concessione solamente “ nei processi con misura e nelle udienze istruttorie ”).

Poiché abbiamo rilevato che tale istituto non viene interpretato in modo uniforme da tutti i Giudici del Tribunale, riteniamo necessario un chiarimento urgente.

C ) Con specifico riguardo alle Udienze del Giudice di Pace che, per quanto si legge nella nota della Presidenza del 13 maggio ora richiamata, potranno essere fissate già a decorrere dall’8 giugno p.v. si chiede che sia rigorosamente rispettata da parte dei Giudici di Pace una fissazione scaglionata in modo da evitare gli assembramenti che (da sempre) hanno connotato dette Udienze e che siano fissate esclusivamente le udienze programmate per la discussione finale.

Peraltro la conformazione dei locali in cui tiene Udienza il Giudice di Pace non consente di evitare assembramenti o una adeguata areazione: né si dimentichi che l’Udienza filtro del Giudice di Pace è dedicata *ex lege* al tentativo di conciliazione, per cui è assai frequente la compresenza di più parti.

Si chiede infine di specificare che la disciplina del “ *rinvio di cortesia* ” come sopra richiamata è estesa altresì al processo nanti il Giudice di Pace “.

Con i più cordiali saluti.

Il Presidente  
Avv. Paola Ponzio

